



“QUOTA 100” ANCORA DIFFICILE DA RAGGIUNGERE PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Nuova richiesta unitaria di chiarimento delle organizzazioni sindacali di categoria a Governo e Parlamento: sono molti gli agenti in attesa di una risposta

Impossibilità di cumulare la pensione “quota 100” con i redditi derivanti dall’attività: il nodo irrisolto delle provvigioni relative a ordini conclusi prima della conclusione del rapporto d’agenzia, ma pagate successivamente

MILANO, 02/07/2019 - Le organizzazioni sindacali di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio tornano con forza a chiedere al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari chiarimenti e soluzioni per superare le difficoltà operative di accesso anticipato al pensionamento con “quota 100”.

Una nuova nota (dopo la prima inviata a fine febbraio) è stata inviata da Fnaarc, Fiarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl e Usarci al ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio, ai sottosegretari del Ministero del Lavoro Claudio Durigon e Claudio Cominardi, al presidente dell’XI Commissione Lavoro della Camera Andrea Giaccone e al presidente dell’XI Commissione Lavoro del Senato Nunzia Catalfo.

Ancora oggi sono molti gli agenti di commercio che “si vedono penalizzati dal poter beneficiare del trattamento pensionistico introdotto quest’anno” e che attendono una risposta. La disciplina introdotta, infatti, non ha tenuto conto delle specifiche modalità di svolgimento e cessazione dell’attività di

intermediazione commerciale previste dalle norme di legge e dagli Accordi economici collettivi (Aec) che regolano il rapporto d'agenzia.

Le organizzazioni sindacali di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio sottolineano le contraddizioni fra le nuove norme e quanto, invece, previsto dal Codice Civile e dagli Aec.

In particolare, nella fase di chiusura dei rapporti contrattuali con le aziende rappresentate dagli agenti, la prevista impossibilità di cumulare la pensione "quota 100" con i redditi derivanti dall'attività – pena la sospensione dell'erogazione della stessa pensione – impedisce all'agente di commercio di poter incassare quelle provvigioni, relative a ordini conclusi prima della conclusione del rapporto contrattuale e maturate a seguito del rapporto stesso, ma pagate successivamente a rapporto d'agenzia concluso.

Il chiarimento nuovamente richiesto a Governo e Parlamento è urgente per avere una corretta interpretazione della normativa, al fine di evitare un'ingiusta disparità a danno di un'intera categoria.